

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Art. 1 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di affidamenti in economia	2
Art. 2 - Tipologie di forniture, servizi e lavori affidabili in economia	2
Art. 3 - Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia	4
Art. 4 - Limiti di importo degli affidamenti in economia	4
Art. 5 - Responsabile Unico del procedimento	5
Art. 6 - Determina a contrattare	5
Art. 7 - Convenzioni CONSIP e acquisto in MePA	5
Art. 8 - Procedure	5
Art. 9 - Amministrazione diretta	6
Art. 10 - Cottimo fiduciario	6
Art. 11 - Indagini di mercato ed elenchi aperti	7
Art. 12 - Requisiti	8
Art. 13 - Pubblicità e comunicazioni	8
Art. 14 - Congruità dell'offerta	8
Art. 15 - Garanzie	9
Art. 16 - Termini e modalità di pagamento	9
Art. 17 - Attestazione di regolare esecuzione	9
Art. 18 - Procedure contabili	9
Art. 19 - Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura	10
Art. 20 - Termine dilatorio ("stand still"), forma e contenuto del contratto	10
Art. 21 - Norme transitorie e finali	11
Art. 21 - Rinvio dinamico	11
Art. 22 - Norme transitorie e finali	11
Art. 23 - Entrata in vigore	11

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Art. 1 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di affidamenti in economia

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi agli affidamenti in economia delle forniture, dei servizi e dei lavori da parte del Comune, nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, entro i limiti e le modalità riportati negli articoli seguenti.
2. L'attività di acquisizione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano all'acquisizione di forniture, servizi e lavori individuati nel successivo articolo 2, purché rientranti nei limiti di spesa previsti dall'art. 4.

Art. 2 - Tipologie di forniture, servizi e lavori affidabili in economia

1. L'Affidamento in economia di beni (forniture) è consentito nei seguenti casi:
 - a. acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - b. acquisto e riparazione di apparecchiature ed utensili, acquisto di medicinali e di materiale vario occorrente per il funzionamento dei servizi;
 - c. acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, router, apparati di rete e quant'altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e telefonica del Comune, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatori, macchine da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiale di consumo;
 - d. acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativa assistenza e manutenzione;
 - e. acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in dotazione agli uffici;
 - f. acquisto di libri compresi testi scolastici, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, di abbonamenti a quotidiani e periodici, ad agenzie di informazioni, ad archivi e banche dati on line;
 - g. acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese quelle di video proiezione e di registrazione audio-video;
 - h. acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredi scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
 - i. acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;
 - j. acquisto di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;
 - k. acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale, compreso l'abbigliamento antinfortunistico e tecnico;
 - l. acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale;
 - m. acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento dei locali adibiti a sede di servizi, uffici e scuole;
 - n. acquisto di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per gli automezzi;
 - o. acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera n);
 - p. acquisto di beni e attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite direttamente o date in gestione dal Comune;

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

- q. acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerienze;
- r. acquisto di strumentazione e di armamenti per il personale della polizia municipale;
- s. acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
- t. acquisto di strutture per il ricovero di mezzi e di attrezzature;
- u. acquisto di elementi di segnaletica ed arredo urbano;
- v. installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche;
- w. beni non previsti nelle lettere precedenti, di valore inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'Affidamento in economia di servizi è consentito nei seguenti casi:

- a. servizio di manutenzione ordinaria, riparazione e nolo di mezzi di trasporto, di attrezzature e macchine operatrici;
- b. servizio di pulizia e sgombero di neve;
- c. servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione dei siti internet del Comune;
- d. servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, messa in commercio, nonché servizi connessi con l'attività editoriale del Comune, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- e. servizi bancari e assicurativi e servizi di brokeraggio;
- f. valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici;
- g. servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;
- h. analisi e prove in sito e di laboratorio;
- i. servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;
- j. servizi di vigilanza, di piantonamento, di custodia e di scorta valori;
- k. servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;
- l. servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;
- m. servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, di documenti cartacei e pergamene, di sigilli e di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;
- n. progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, di prodotti da diffondere attraverso siti internet, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le iniziative assunte e, in genere, l'attività del Comune;
- o. servizi di rilevazione dati e indagini di mercato;
- p. pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d'appalto e a concorsi pubblici per l'assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche online o mediante altri mezzi di comunicazione;
- q. servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dal Comune;
- r. beni e servizi necessari all'allestimento e all'organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dal Comune;
- s. organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t. servizi per la realizzazione di interventi di orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale;
- u. noleggio di attrezzature per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni di interesse del Comune, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;
- v. servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

- w. funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
- x. servizi di rappresentanza e di ospitalità e di promozione turistica del territorio;
- y. riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
- z. gestione del servizio di riscaldamento degli stabili comunali;
- aa. servizi di gestione di ludoteche, centri estivi e centri per anziani;
- bb. servizi cimiteriali;
- cc. servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ivi compresi i servizi attinenti all'urbanistica e all'architettura paesaggistica alle condizioni specificate nel successivo art. 19;
- dd. servizi di supporto all'attività del Responsabile del procedimento;
- ee. servizi scolastici, culturali e ricreativi;
- ff. servizi di verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 112 del Codice dei contratti pubblici, di valore inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- gg. servizi non previsti nelle lettere precedenti, di valore inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. L'Affidamento in economia di lavori è consentito nei seguenti casi:

- a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
- b. manutenzione di opere o di impianti;
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g. interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- h. lavori diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, di valore inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3 - Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia

1. L'Affidamento in economia di forniture e servizi è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. prestazioni periodiche di servizi e di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 4 - Limiti di importo degli affidamenti in economia

1. Gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori sono ammessi, limitatamente alle tipologie elencate negli articoli 2 e 3 del presente Regolamento e fatti salvi i diversi limiti di spesa ivi specificati, per importi inferiori a:

- a. 207.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di forniture e di servizi;
- b. 200.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di lavori.

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

2. L'adeguamento normativo degli importi indicati nel comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore, senza che il Comune abbia l'onere di rettificarlo con gli importi adeguati.
3. Non è ammesso il frazionamento artificioso degli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori al fine di eludere l'osservanza dei limiti di importo di cui al comma 1.

Art. 5 - Responsabile Unico del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 10, 272 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il RUP è nominato dal Dirigente tra i dipendenti di ruolo del Comune, contestualmente alla determinazione a contrattare e deve essere in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere.
3. In caso di mancata nomina, assume il ruolo di RUP il Dirigente del settore che effettua l'acquisizione.

Art. 6 - Determina a contrattare

1. Le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori sono disposte con provvedimento del Dirigente mediante il quale il Comune manifesta la volontà di stipulare un contratto.
2. Il Dirigente con tale provvedimento indica, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L., il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.

Art. 7 - Convenzioni CONSIP e acquisto in MePA

1. Nell'espletamento delle procedure di acquisizione di forniture e servizi di cui al presente regolamento, ogni centro di responsabilità verifica preliminarmente che la fornitura o servizio da acquistare, anche se compreso nelle voci dell'art. 2 del presente Regolamento, sia presente in CONSIP. Se esistono convenzioni attive il centro di responsabilità interessato dovrà obbligatoriamente aderire alla convenzione CONSIP, ovvero ricorrere al MePA o ad altre centrali di committenza regionali (ove presenti) tenendo, però, conto dei parametri prezzo qualità della Convenzione CONSIP. Qualora il servizio o la fornitura non siano reperibili nei succitati "mercati elettronici" il Responsabile del procedimento potrà procedere ai sensi del presente regolamento.
2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo determina la nullità dei relativi atti e/o contratti posti in essere e costituisce illecito disciplinare, oltre che causa di responsabilità erariale.

Art. 8 - Procedure

1. Gli Affidamenti in economia di forniture, servizi e lavori possono essere effettuati mediante le procedure:
 - a. dell'amministrazione diretta;
 - b. del cottimo fiduciario;
2. Le acquisizioni in economia di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario sono effettuate, ai sensi dell'art. 7 comma 2, del D.L. 52/2012, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, con l'osservanza delle modalità e dei principi organizzativi per essi dettati.
3. Qualora la fornitura e o servizio da acquisire, inserito nelle voci di spesa di cui all'art. 2 punti 1 e 2 del presente regolamento, non sia presente nel MePA né negli altri mercati elettronici

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, il relativo acquisto potrà essere effettuato al di fuori del MePA nel rispetto delle regole di cui al presente regolamento.

Art. 9 - Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di forniture, servizi e lavori sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10 - Cottimo fiduciario

1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di forniture, servizi e lavori sono effettuate mediante affidamento esterno ad Operatori economici.
2. Per le forniture, i servizi ed i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed inferiore ai limiti indicati nell'art. 4 (€ 207.000,00 ed € 200.000,00) del presente Regolamento, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. La consultazione è effettuata attraverso una lettera di invito cui è allegato un capitolato d'onere in rapporto alla natura e alle caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da affidare; per gli affidamenti di uso corrente, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella lettera d'invito.
4. Nella lettera di invito e nel capitolato d'onere sono, di norma, indicati:
 - a. il codice identificativo di gara (CIG);
 - b. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, i prezzi con riguardo all'importo massimo previsto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c. i requisiti di partecipazione richiesti e la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi oppure, nel caso di Operatore economico selezionato da un elenco, la richiesta di rendere apposita dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - d. le eventuali garanzie richieste;
 - e. il termine di presentazione delle offerte ed il periodo in giorni di validità delle stesse;
 - f. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - h. la qualità e le modalità di esecuzione;
 - i. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - j. nel caso del prezzo più basso, l'eventuale utilizzo dell'esclusione automatica;
 - k. l'eventuale clausola che preveda di non procedere/di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - l. la misura delle eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
 - m. l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - n. l'indicazione dei termini di pagamento;
 - o. l'eventuale importo della contribuzione a carico dell'operatore economico con indicazione dell'obbligo di effettuare il versamento secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
 - p. ove necessario, indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI;

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

- q. l'obbligo per l'offerente di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere l'avviso di post-informazione di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - r. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
5. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e da non consentire alla stazione appaltante di prendere visione del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
 6. La richiesta ai fornitori dei preventivi/offerta, redatta in conformità a quanto prescritto nel codice dei contratti pubblici avviene, di norma, a mezzo posta elettronica certificata, qualora il sistema garantisca la segretezza e l'integrità dell'offerta.
 7. Per la fornitura di beni e servizi e per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è consentito l'affidamento diretto, da parte del Responsabile del procedimento, attraverso la consultazione diretta di almeno tre Operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
 8. Per la fornitura di beni, servizi e lavori pari od inferiori ad € 20.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di un solo Operatore Economico.
 9. La consultazione diretta di cui al comma 7 è altresì consentita, anche oltre il limite di spesa ivi indicato, nei seguenti casi:
 - a. quando, a seguito della consultazione di cui al comma 2, non sia stata presentata alcuna offerta, purché non siano sostanzialmente mutate le condizioni contrattuali originarie;
 - b. per la nota specialità del bene, del servizio o del lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
 - c. quando ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 57 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 11 - Indagini di mercato ed elenchi aperti

1. Gli Operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 10, commi 2, 7 ed 8 del presente Regolamento sono individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di un'indagine di mercato ovvero tramite un elenco aperto di Operatori economici.
2. L'indagine di mercato può essere effettuata mediante:
 - a. la pubblicazione nel Profilo del committente di un avviso preventivo per la verifica della disponibilità degli Operatori economici, anche con riferimento a più cottimi fiduciari aggiudicabili entro un determinato periodo (indagine di mercato periodica), contenente le indicazioni:
 - i. degli elementi essenziali del cottimo fiduciario;
 - ii. dei requisiti di partecipazione;
 - iii. del criterio di selezione dell'offerta;
 - iv. del termine e delle modalità di presentazione della disponibilità da parte degli Operatori economici;
 - v. dei criteri utilizzati per la selezione degli Operatori economici da consultare – quali, a titolo esemplificativo, le pregresse esperienze contrattuali con il Comune, l'idoneità operativa dell'Operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del cottimo fiduciario – qualora non si intenda consultare tutti coloro che hanno comunicato la loro disponibilità;
 - b. la consultazione di elenchi ufficiali di Operatori economici o di cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
3. L'elenco aperto di Operatori economici è predisposto sulla base di un avviso pubblicato nel Profilo del committente ed è aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale, ai sensi dell'art. 332 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; nell'avviso il Comune indica:
 - a. le tipologie di prestazioni nonché le fasce di importo in cui si suddivide l'elenco;
 - b. i requisiti di partecipazione relativi a ciascuna tipologia di prestazione e a ciascuna fascia di importo;

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

- c. le modalità di iscrizione nell'elenco;
 - d. i criteri di selezione degli Operatori economici da consultare.
4. Al fine di garantire l'attuazione del principio di rotazione, l'Operatore economico affidatario di un cottimo fiduciario non è invitato alle consultazioni successive e non può ricevere ulteriori affidamenti, se non dopo il decorso del termine di un anno dall'efficacia dell'aggiudicazione del cottimo medesimo.

Art. 12 - Requisiti

1. Gli Operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dall'art. 38 e dall'art. 39 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il Comune, tenuto conto della tipologia e dell'importo dell'affidamento in economia, può altresì richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica di cui agli articoli da 40 a 47 del Codice dei contratti pubblici.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è attestato dal Soggetto offerente mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del DPR. n. 445/2000, suscettibile di verifica periodica, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla sua veridicità.
4. Negli affidamenti mediante cottimo fiduciario di forniture e servizi di importo non superiore a 20.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il Comune, per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, acquisisce, in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva del Soggetto contraente resa in conformità alle previsioni del DPR. n. 445/2000, suscettibile di verifica periodica, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla sua veridicità.

Art. 13 - Pubblicità e comunicazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, gli affidamenti in economia di forniture, servizi e lavori non sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti sotto la soglia comunitaria.
2. Il Comune rende noto l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario, attraverso la pubblicazione di un avviso di post-informazione nel Profilo di committente. Sono fatte salve le forme di pubblicità e le comunicazioni ulteriori prescritte dalla normativa vigente.
3. Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 10, commi 8 e 9, del presente Regolamento, il Comune comunica d'ufficio l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario all'affidatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli Operatori economici che hanno presentato un'offerta ammessa a valutazione, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non è stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
4. Gli affidamenti in economia di forniture, servizi e lavori sono soggetti all'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei dati di cui all'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità.

Art. 14 - Congruità dell'offerta

1. Il Comune accerta la congruità di ogni offerta relativa ad affidamenti in economia che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa: tale accertamento è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti, a titolo esemplificativo, da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio o dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.
2. Il Comune ha la facoltà di applicare per gli affidamenti dei lavori in economia, quando il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del prezzo più basso, facendone menzione nella lettera

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

d'invito, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore al valore indicato dall'art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

3. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma 2 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
4. La facoltà di cui al comma 2 è applicabile agli affidamenti di forniture e servizi d'importo pari od inferiore a 100.000,00 Euro.

Art. 15 - Garanzie

1. Il Responsabile del procedimento a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura dei lavori, può prevedere la costituzione di garanzia provvisoria all'atto di richiesta di presentazione del preventivo (art.75 del "Codice").
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui agli artt.113 e 129 del "Codice" dei contratti pubblici e 235 del D.P.R. 207/2010, per tutti gli affidamenti di importo fino a € 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.
3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 l'impresa deve prestare le garanzie di cui agli artt.113 e 129 del "Codice" e 235 del D.P.R. 207/2010.
4. Per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per affidamenti di importo fino a 40.000,00 euro, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia di cui all'art.111 del "Codice" dei contratti pubblici, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile

Art. 16 - Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario sono disposti entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo art.17, previa presentazione da parte del Soggetto contraente di fattura o di documento fiscale equivalente, ovvero entro il diverso e minor termine stabilito dal cottimo fiduciario.
2. I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel cottimo fiduciario, mediante bonifico bancario, e in contanti nel rispetto della normativa vigente; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma, corrisposto in un'unica soluzione a prestazione eseguita.
3. I termini di pagamento restano in sospeso in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del fornitore da parte dei competenti Uffici o in caso di sua irregolarità.

Art. 17 - Attestazione di regolare esecuzione

1. Gli affidamenti in economia di beni, di servizi e di lavori sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente, dal RUP o dal direttore dei lavori nei termini stabili dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. oltre che dal D.P.R. 207/2010.
2. Il Dirigente, il RUP o il direttore dei lavori rilasciano l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. L'attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 229 ed all'art. 325 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici in caso, rispettivamente, di affidamenti di lavori e di affidamenti di beni o di servizi.
4. In caso di affidamenti in economia inferiori a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non è obbligatoria l'esplicitazione degli elementi richiamati nel precedente comma 3 e l'attestazione di regolare esecuzione può essere apposta mediante visto sulla fattura o sul documento fiscale equivalente.

Art. 18 - Procedure contabili

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

1. La contabilità dei lavori affidati in economia è tenuta in conformità alle disposizioni della parte II, titolo IX, capo II, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 - Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

1. Per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera cc), del presente Regolamento di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed inferiore al limite indicato nell'art. 91, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nonché delle disposizioni dell'art. 267 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera cc), del presente Regolamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di almeno tre Operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
3. Per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera cc), del presente Regolamento di importo pari o inferiore a 20.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di un solo Operatore Economico.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate in materia di servizi attinenti all'ingegneria ed architettura dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e, ove compatibili, quelle contenute nel presente Titolo.

Art. 20 - Termine dilatorio ("stand still"), forma e contenuto del contratto

1. Il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dalle comunicazioni di cui al precedente art. 13, fatta salva la facoltà dell'Ente di disporre l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del codice dei contratti pubblici.
2. Il predetto termine non dovrà essere rispettato:
 - a. per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 7 del presente regolamento.
 - b. quando, a seguito di inoltro degli inviti nel rispetto del presente regolamento, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera d'invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
 - c. Il predetto termine non dovrà essere rispettato in caso di consultazione diretta di un solo operatore economico.
3. I contratti per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori d'importo inferiore ad € 40.000,00 vengono stipulati mediante scrittura privata anche sotto forma di:
 - a. atto di obbligazione redatto in calce al capitolato d'oneri o al disciplinare e sottoscritto dal solo Contraente;
 - b. atto separato di obbligazione sottoscritto dal solo Contraente ed accettato dal Comune con successiva dichiarazione;
 - c. scambio di lettere "commerciali" di offerta e di accettazione.
4. Ai contratti stipulati ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. I contratti di cui al presente regolamento, in qualsiasi forma sottoscritti, sono comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 8, del D.Lgs 163/2006.
6. I contratti possono prevedere le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa.

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

7. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danno previa diffida.

Art. 21 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. Fino alla istituzione dell'Albo fornitori di cui all'art 11 del presente regolamento, l'individuazione degli operatori economici da interpellare avviene sulla base di ricerche di mercato, con le modalità di cui al precedente art. 10 comma 3.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al codice dei contratti pubblici e alle norme contenute nel D.P.R. n. 207/2010.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.